



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067  
e-mail: [TOIC865006@istruzione.it](mailto:TOIC865006@istruzione.it) - sito web: [www.icfavria.edu.it](http://www.icfavria.edu.it)  
CF 85502080014 - CODICE UNIVOCO UF2XQF



Data: 27/12/2023

CIG. Z913DF5A5B

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

### TRA

L'Istituto Scolastico Comprensivo di Favria  
rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Valeria MIOTTI  
Dirigente Scolastico,  
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Favria  
codice fiscale 85502080014

E

La ditta M.P.D. s.a.s – Corso Duca degli Abruzzi, 14 – 10128 TORINO - P.IVA 04651730014  
Rappresentata legalmente dall'Ing. Maurizio CASALI

### PREMESSO

- Che l'art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'incarico oggetto di contratto prevede (C.M. 119/99 alla lettera c) prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;
- Che non esiste personale interno all'unità in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;
- Quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 – artt. 43 e 44 contenenti norme relative a contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti.

### SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/ 2025.

#### Art. 1 – Individuazione

Il prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera intellettuale, consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.

#### Art. 2 – Obblighi

1. Il prestatore d'opera, si impegna ad effettuare le seguenti attività: Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Formazione/aggiornamento del personale inerenti alle problematiche generali della sicurezza.
2. Il committente si obbliga da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d'opera nell'espletamento della sua opera
3. Il Prestatore d'opera riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO !

Firmato digitalmente da VALERIA MIOTTI

emergenza adottate ed offre al committente di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Il committente provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

#### **Art. 3 - Compenso**

Il committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d'opera si impegna a corrispondere:

- compenso lordo di € 3.660,00 (importo comprensivo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese) da fatturare al termine di ogni anno di incarico per € 1500,00 + IVA 22% annuo.

Esso sarà corrisposto entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: Fattura elettronica. A tal proposito la ditta M.P.D s.a.s. si impegna a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti:

- Di essere /non essere in possesso della partita IVA
- Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato

#### **Art. 4 – Risoluzione anticipata**

Qualora la Ditta M.P.D. s.a.s. intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con preavviso di almeno un mese. Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto.

#### **Art. 5 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), detto anche brevemente GDPR, da General Data Protection Regulation, al link sotto indicato è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati personali: <https://icfavria.edu.it/privacy-policy/>

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018, i dati forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.

Titolare del Trattamento dei dati personali è l'I.C. Favria, che ha personalità giuridica e autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Valeria MIOTTI.

Responsabile della protezione dei dati è Karon S.r.l. nella persona del Dott. Federico Croso, contattabile al numero telefonico: 0163.035022 o all'indirizzo email: [dpo@gdprscuola.it](mailto:dpo@gdprscuola.it).

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto prestatore d'opera che sottoscrive il presente contratto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016.

#### **Art. 6 – Foro competente**

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO !

Firmato digitalmente da VALERIA MIOTTI

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.


**Art. 7 – Norme di rinvio**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Valeria MIOTTI

M.P.D. s.r.l.s  
Ing. Maurizio CASALI



CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO !

Firmato digitalmente da VALERIA MIOTTI